

CONVENZIONE TRA L'ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA (IVSSP) E L'ISTITUZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VENEZIANA (IPAV) PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL 22 GENNAIO 2004 PER CONSULENZA INFORMATICA

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice copia originale, fra:

l'IPAB Istituzione Pubblica Assistenza Veneziana con sede in Venezia – San Marco 4301 (CF 04587130271) nella persona del Segretario Direttore Generale, Francesco Pivotti autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione consiliare n. 4 V., assunta dal Consiglio di Amministrazione ex IRE in data 31.01.2019, di seguito denominata come IPAV

E

l'IPAB Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona con sede in Venezia – Dorsoduro 948 (80012150274) nella persona del Segretario Direttore, Marino Favaretto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Deliberazione n. 03 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 09/02/2021, di seguito denominata con IVSSP

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Regionale Veneto n.42 del 22 aprile 1998 *“la Regione promuove ad incentiva forme di aggregazione anche consortili tra le IPAB allo scopo di accrescere l’efficienza delle Amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro, migliorare la qualità dei servizi, favorendo l’applicazione del principio di distinzione delle funzioni di cui al D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29 e ss.mm.ii.”*
- l’art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante Convenzione, previo assenso dell’Ente di appartenenza con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse ed in particolare il primo comma, prevede che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzioni e previo assenso dell’Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo di orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale che non si configura come rapporto di lavoro parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;*
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all’art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all’art.53 comma 1 del decreto legislativo n.165/2001 come successivamente modificato;

Ricordato che:

- con deliberazione n. 6 del 25/06/2018 il Consiglio di Amministrazione di IVSSP ha approvato, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004, la collaborazione con l’I.R.E., successivamente IPAV a seguito del processo di fusione con l’IPAB Antica Scuola dei Battuti;

- con deliberazione n. 4 V. del 31.01.2019 il Consiglio di Amministrazione di IRE, oggi IPAV a seguito del processo di fusione con l'Antica Scuola dei Battuti, ha approvato la collaborazione con IVSSP;
- entrambe le Amministrazioni (IPAV e IVSSP), con i provvedimenti sopra citati, hanno espresso l'intenzione di attuare forme di collaborazione predisponendo apposite convenzioni al fine di raggiungere un più efficace utilizzo delle risorse umane e delle specifiche professionalità in una logica di economicità e con l'ulteriore scopo di favorire una crescita professionale derivante dal reciproco scambio di esperienze;

Che la presente Convenzione viene sottoscritta nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione delle spese del personale a carico dell'Amministrazione Pubblica

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo di un n. 1/2 dipendente dell'IPAV, ed i servizi che saranno offerti da IPAV ad IVSSP, durante il normale orario di servizio del personale di IPAV, sono i seguenti:

- Consulenza tecnico informatica sulle soluzioni HW e SW di cui IVSSP intende dotarsi;
- Consulenza tecnica relativa ai sistemi di telefonia fissa, mobile e connettività;
- Consulenza sulla gestione, mantenimento ed incremento cybersecurity di IVSSP;
- Consulenza ed affiancamento al DPO, al RPD ed al RTD;
- Consulenza sulla gestione del sito web, dei record DNS, dell'hosting;
- Erogazione del servizio di hosting dei gestionali che IVSSP intenderà acquisire comprensivo della attività sistemistiche necessarie all'installazione dei prodotti, del backup e restore, della gestione degli aggiornamenti dell'infrastruttura;

Resta inteso che le configurazioni degli applicativi in base alle esigenze di IVSSP, le eventuali personalizzazioni degli applicativi SW (ad esempio protocollo, contabilità, ...) sono a capo di IVSSP. IPAV collaborerà con i sistemisti del fornitore per le installazioni e la risoluzione dei problemi sistemistici, dell'eventuale hosting dei servizi, dei backup e restore.

Sarà cura di IVSSP segnalare malfunzionamenti del SW al suo fornitore. Nel caso in cui tali problematiche riguardassero la parte sistemistica, il fornitore si interfacerà a sua volta con IPAV durante il normale orario di servizio del personale.

Tutti i costi necessari ad acquisire le licenze SW necessarie al funzionamento dei sistemi informativi di IVSSP ospitati nei server di IPAV, sono a carico di IVSSP.

IPAV non entrerà nel merito delle trattative commerciali con i fornitori di IVSSP ma fornirà supporto tecnico/sistemistico necessario al funzionamento del prodotto SW scelto da IVSSP.

Art.3 – Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata della Convenzione il dipendente dell'IPAV, ing. Andrea Ballotta presterà servizio e verrà utilizzato in cd. Scavalco condiviso, ex art. 14 del CCNL Regioni ed Enti Locali del 22.01.2004, e presterà attività lavorativa prevedendo di erogare la consulenza a distanza ed a richiesta on site presso IVSSP.

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise, in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento.

Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà, pertanto, essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l'attività degli altri dipendenti all'interno di entrambi gli enti.
La rilevazione dell'orario di lavoro compete ad entrambi gli Enti, in relazione alle ore prestate.

Art.4 – Durata della Convenzione e facoltà di recesso/risoluzione

La presente Convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione e sino al _____
L'accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento per mutuo consenso prima della scadenza del termine.

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- per mancato rimborso da parte dell'IVSSP ad IPAV delle somme dovute nei tempi e nei modi ritenuti congrui dalle parti;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinati all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge, dai contratti collettivi o da quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

Art.5 – Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata della Convenzione il dipendente interessato conserva con IPAV la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge, mantenendo la propria posizione nella dotazione organica dell'Ente. Per tutta la durata della convenzione, pertanto, il personale coinvolto resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'IVSSP attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

Ogni atto inerente ed incidente sullo stato giuridico e normativo del dipendente (progressione verticale, orizzontale, mobilità, trasformazione del rapporto di lavoro in part time, ecc.) nonché la definizione del relativo trattamento economico è di competenza di IPAV, alla valutazione del dipendente come per l'erogazione dei compensi relativi alla performance provvede IPAV, secondo criteri e procedure vigenti presso il medesimo, acquisendo dall'IVSSP tutte le informazioni eventualmente necessarie per la valutazione.

Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente da IPAV, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.

La rilevazione dell'orario di lavoro compete ad entrambi gli Enti, in relazione alle ore prestate.

La gestione degli Istituti del lavoro straordinario, dei permessi con recupero, spetta ad entrambi gli enti in ragione del servizio prestato presso gli stessi nel rispetto dei limiti stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dal contratto decentrato integrativo di IPAV.

L'orario di lavoro straordinario eventualmente svolto presso l'IVSSP dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività di IPAV e senza arrecare allo stesso eventuali disagi o criticità organizzative.

Art.6 – Oneri della Convenzione - disciplina della convenzione ex art.14 del ccnl 22.01.2004 e rispetto dei limiti di spesa per il personale e degli altri vincoli in materia di contenimento degli oneri gravanti sulla finanza pubblica

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna Amministrazione. Gli oneri per le spese derivanti da indennità di posizione e di risultato verranno imputate all'Ente che risulta titolare del rapporto di lavoro del dipendente.

L'onere e il corrispettivo previsto in relazione e con stretto ed esclusivo riferimento all'oggetto della presente Convenzione a carico di IVSSP è pari ad € 15.000,00 per il primo anno, e verrà sottoposto a revisione per gli anni successivi sulla base dell'impegno previsto.

Per tale periodo, in vigore della convenzione di cui all'art.14 del CCNL 22.01.2004, il trattamento economico spettante al dipendente ed il suo stato giuridico sono disciplinati dalla specifica normativa contrattuale nazionale Comparto Enti Locali e dagli accordi decentrati e dal CCDI stipulati presso IPAV;

La retribuzione fissa e continuativa è a carico di IPAV.

L'utilizzazione parziale di personale di altre amministrazioni ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004 non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato (con l'ente utilizzatore) poiché la titolarità del rapporto rimane esclusivamente all'ente di provenienza che continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali, pertanto l'istituto consente ai due Enti di impiegare congiuntamente il medesimo lavoratore ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli obiettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate attraverso la cessione dell'attività lavorativa del dipendente già contrattualizzato.

Conseguentemente ai fini del rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e di altri vincoli/limiti in materia di personale, la spesa relativa all'utilizzo del dipendente interessato sarà a carico dell'IVSSP nella misura corrispondente a quella da rimborsare ad IPAV.

Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi o quanto altro previsto da norme particolari, saranno a carico dell'Ente presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa.

L'IVSSP provvederà, altresì, alla stipula di polizza assicurativa per le eventuali responsabilità connesse allo svolgimento dell'attività in oggetto presso le compagnie assicuratrici operanti nel settore.

art.7 stato giuridico ed economico del lavoratore e ripartizione oneri finanziari

Per tale periodo di scavalco condiviso, in vigore della convenzione di cui all'art.14 del CCNL 22.01.2004, il trattamento economico spettante al dipendente ed il suo stato giuridico sono disciplinati dalla specifica normativa contrattuale nazionale Funzioni Locali e dagli accordi decentrati e dal CCDI stipulati presso l'IPAV;

La retribuzione fissa e continuativa è a carico di IPAV e sarà rimborsata in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dal dipendente, in forza della presente convenzione, dall'ente utilizzatore l'IVSSP nel seguente modo:

L'IVSSP rimborserà il 33% del costo a seguito di presentazione di dettagliato rendiconto delle spese da rimborsare da parte del Servizio Risorse Umane di IPAV. La restante parte del trattamento fisso e continuativo, il 67%, del dipendente rimane a carico di IPAV.

Eventuali forme di incentivazione economica erogate dal l'IPAV e connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive resteranno a carico dell'ente conferente, dovranno essere comunicati e trasferiti ad IPAV quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto nazionale di lavoro, restando a carico dell'ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente.

Se la prestazione lavorativa presso l'IVSSP viene svolta durante le ore pomeridiane, al dipendente spettano i buoni pasto, secondo le modalità vigenti presso tale Ente.

Art.8 – Controversie

Ogni controversia tra le due IPAB derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della Convenzione viene rimessa al Foro di Venezia.

Art.9 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni e si fa rinvio alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali vigente.

Art.10 – Disposizioni finali

La presente Convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione verrà posta a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dai rispettivi Organi di gestione degli Enti.

Venezia.....

Per IPAV il Segretario Direttore Generale dott. Francesco Pivotti

Per IVSSP il Segretario Direttore dott. Marino Favaretto

Per formale accettazione del Dipendente interessato

Ing. Andrea Ballotta _____